

Codice A1813C

D.D. 6 dicembre 2024, n. 2612

**T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022. Autorizzazione idraulica 113/2024 per la sistemazione di un tratto dell'alveo del torrente Stura in comune di Mezzenile (TO) in corrispondenza dei ponti ferroviari della linea Torino-Ceres al km 35+042 ed al km 40+767. Richiedente: RFI - Rete ferroviaria Italiana.**



**ATTO DD 2612/A1813C/2024**

**DEL 06/12/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** T.U. 523/'04, L.R. 12/2004 e s.m.i., D.P.G.R. 10/R/2022.

Autorizzazione idraulica 113/2024 per la sistemazione di un tratto dell'alveo del torrente Stura in comune di Mezzenile (TO) in corrispondenza dei ponti ferroviari della linea Torino-Ceres al km 35+042 ed al km 40+767.

Richiedente: RFI – Rete ferroviaria Italiana

Con nota in data 14/06/2024 prot. 4898, pervenuta a questo settore in data 17/06/2024 al prot. 30272, la società R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica per la sistemazione di un tratto dell'alveo del torrente Stura in comune di Mezzenile (TO) in corrispondenza dei ponti della linea Torino-Ceres al km 35+042 ed al km 40+767.

**INTERVENTO AL KM 35+042**

Allo scopo di ridurre l'erosione e lo scalzamento alla base dei piedritti dell'esistente ponte ad arco si prevede la realizzazione di n. 6 soglie di fondo avente larghezza a tutto alveo costituite da massi di cava incastrati con calcestruzzo per una volumetria complessiva di circa 25 m<sup>3</sup> e con una volumetria complessiva di movimentazione di materiale litoide presente in alveo di circa 40m<sup>3</sup>. Le suddette soglie saranno fondate ad una profondità di almeno metri 1 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate.

**INTERVENTO AL KM 40+676**

Allo scopo di ridurre l'erosione e lo scalzamento delle pile del ponte esistente è prevista la realizzazione di una soglia di fondo in massi legati e ancorati avente sviluppo a tutto alveo, larghezza in sommità pari 2,5 m fondata ad una profondità di circa 2,5 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni interessate. È inoltre previsto il corazzamento in prossimità della base di una pila del ponte con un'estensione radiale intorno alla stessa variabile tra 5 e 6 m e spinto alla profondità di 2,5 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, esclusivamente in formato digitale, a firma degli

ingg. Gaetano Pitisci e Paolo Cucino di R.F.I.

Effettuato sopralluogo in data 26/11/2024, ed a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Stura.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/904 e s.m.i.;
- artt. 42 e 48 del T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- l.r. n. 12/2004 e sm.i.;
- l.r. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici di cui al parere della Città Metropolitana di Torino - Dipartimento Sviluppo Economico - Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora - pervenuto con nota in data 19/07/2024 prot. p.e.c. 102887 (ns rif. del 19/07/2024 prot. p.e.c. 35544), che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14" che all'art. 26 comma 1) lett. d stabilisce e prevede che "non sono soggette al rilascio della concessione demaniale né al pagamento di canone gli interventi di manutenzione di opere esistenti [...]";
- D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- art. 17 della l.r. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la società R.F.I. - Reti Ferroviarie Italiane ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi che verranno realizzati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, delle opere in progetto nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi variabili e permanenti, nonché delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. trattandosi di lavori in alveo dovranno essere adottate tutte le cautele che il caso richiede sia per sicurezza delle maestranze impiegate, sia per la tutela del buono regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regole d'arte, restando il soggetto proponente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. i massi costituenti le opere previste, dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovranno avere comunque volume non inferiore a 0,40 m<sup>3</sup> e peso superiore a 8,0 q; verificandone inoltre l'idoneità dimensionale degli stessi massi a non essere trasportati dalla corrente;
6. è fatto assoluto divieto dell'asportazione di materiale demaniale dal sedime dell'alveo del torrente in argomento;
7. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
8. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
9. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
10. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
12. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; in particolare in caso di messa in secca parziale o totale dovrà rispettare quanto prescritto dal parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino in data 19/07/2024 prot. 102887 ai sensi della LR n° 37/2006 allegato alla presente a costituirne parte integrante;
14. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori e, ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Riccardo Crivellari

Carlo Fiore

**IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)**

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio